



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

- DIV. IX -

Prot. N. 9PS/82661 /PSIC-Q-2

Allegati

: Lavoro occasionale

OGGETTO

COMITATO FONDATORE DELL'ENTE DI PREVIDENZA PLURICATEGORIALE
17 AGO. 1999
Prot. N. <u>95 HI</u>

5 AGO. 1999

Roma

19

Al ENPAP

- ENPAB

- EPPI

- IPASVI

- INPGI - Gestione separata

- ENPAIA - Gestione separata
Agrotecnici, periti agrari

➔ Ente Pluricategoriale

e. p.c.: - Ministero del Tesoro - R.G.S.

00187 ROMA

*Il dirigente ha verificato che il presente documento è conforme alla risposta
del 17/08/1999 del 1° ufficio di competenza. In caso di necessità si risponderà.*

Sono pervenute da più Enti, costituiti ai sensi del decreto legislativo n.103/1996, richieste di chiarimento in ordine al requisito dell'esercizio dell'attività professionale quale presupposto di legge per l'iscrizione al Fondo di previdenza di categoria.

Più specificamente il problema verte sulla rilevanza della "occasionalità" della prestazione nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini dell'obbligatorietà di iscrizione agli Enti.

In proposito si rileva che, per una coerente impostazione della problematica, occorre preliminarmente distinguere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26. dell'art.2, della legge n.335 del 1995.

Il carattere della abitualità dell'espletamento dell'attività professionale è richiesto espressamente, quale presupposto legittimante l'obbligo assicurativo, per i soli soggetti destinatari del menzionato comma 26 (parasubordinati, incaricati alla vendita a domicilio). Infatti, sia il raccordo previsto, nell'ambito di detta disposizione, con il regime fiscale e sia l'assenza di una prescrizione che ponga a carico di detti soggetti l'obbligo del contributo minimo annuale induce a ritenere, coerentemente, peraltro, al parere n.881/98 del Consiglio di Stato, che lo svolgimento da parte della platea individuata dal comma 26 di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di trascurabile entità esoneri la stessa dagli obblighi sia assicurativi che fiscali.

*U
bey*

Situazione diversa, invece, si configura, ad avviso di questo Ministero, per i destinatari del citato comma 25, per i quali sia lo stesso comma che l'articolo 1 del decreto legislativo n.103 del 1996, che ne costituisce attuazione, pongono, quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l'iscrizione in appositi albi od elenchi. Per detti destinatari, infatti, l'iscrizione all'albo ed il concreto dispiegamento dell'esercizio professionale, ancorchè occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti di per sé a costituire il rapporto assicurativo e conseguenti effetti.

Ciò tra l'altro trova conferma nell'art.6, comma 4, del citato decreto n.103, che, nel definire il contenuto del regolamento previdenziale degli Enti interessati, prevede espressamente, alla lettera c), la fissazione di una misura minima del contributo annuale. Circostanza questa che mette, peraltro, in luce la ratio sottostante all'intervento del legislatore del 1995 che, nel prevedere al comma 25 l'obbligatorietà della tutela previdenziale per i soggetti iscritti ad albi ed esercenti attività libero professionali, ha inteso assimilare il sistema contributivo di questi ultimi a quello vigente presso le preesistenti Casse dei liberi professionisti, che, analogamente a quanto prescritto nella richiamata lettera c), dell'art.6, comma 4, del decreto legislativo n.103/96, prevede, in via generale, il versamento di una contribuzione minima annuale.

IL MINISTRO



 EDS/ft